

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AMBIENTALE RELATIVO
ALLE AREA VERDE DELLA ROTATORIA IN PARMA POSTA TRA
VIA MANTOVA – VIA PARIGI (COD. 420) – CIG BBA17E9438**

Con la presente scrittura privata, da valere da ogni effetto d ragione e di legge
T R A

Il **COMUNE DI PARMA** (di seguito anche “Sponsee”), C.F. 00162210348,
con sede in Parma, Strada della Repubblica 1, legalmente rappresentato dal
Dirigente pro tempore del Settore Manutenzioni e Facility Management, Arch.
Tiziano Di Bernardo, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale,
giusto incarico conferitogli con DSINDACO n. 13 prot. n. 92592 del
01/04/2025, legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi
dell’art. 79 dello Statuto Comunale e dell’art. 107 del Testo Unico 267/2000
ed in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n____del

E

MINGORI SRL, con sede legale in 43123 Parma, via Provesi, n. 3/A –
C.F. - Partita IVA 02781580341, di seguito, per brevità, indicata anche col
termine “Sponsor”, legalmente rappresentata dal Dott.*** C.F. *****, nato
a***** il***** e domiciliata per la carica presso la sede della ditta
medesima.

Premesso che

il Consiglio comunale con Deliberazione n. 46 del 21/06/2021 ha modificato ed
integrato il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. 48
del 22/07/2019, per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli
accordi di collaborazione che costituisce la disciplina generale per la
realizzazione di rapporti afferenti la “sponsorizzazione”, nel rispetto di principi
d'efficienza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità; in data 07/02/2025 è stato pubblicato l’Avviso
Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 205 del 03/02/2025
finalizzato ad assegnare le rotatorie presenti sul territorio comunale a soggetti
interessati, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative
domande; con Determinazione dirigenziale n. DD-2026__del__/2026 è stato

approvato lo schema del presente contratto.

Il Dott. *****, legale rappresentante di MINGORI SRL ha aderito all'Avviso di cui sopra presentando la domanda di sponsorizzazione della rotatoria, posta in Parma, fra VIA MANTOVA – VIA PARIGI (COD. 420), n. prot. 0002917 del 08/01/2026, agli atti d'ufficio;

Lo Sponsor non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94 comma 6 e 95 comma 2 del D. Lgs. N. 36/2023;

non si è provveduto all'acquisizione della documentazione antimafia giusta esenzione disposta dal art. 83 c. 3 del D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i.

- L'impresa esecutrice, incaricata dallo Sponsor, non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94 comma 6 e 95 comma 2 del D. Lgs. N. 36/2023.

Al riguardo:

- è stato acquisito il DURC ONLINE in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi con scadenza validità al 04/09/2026, agli atti d'ufficio.

Per il servizio in argomento non si è resa necessaria la redazione del DUVRI previsto dall'art. 26 del D.lgs. n.81/2008

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponsee (Comune di Parma), come sopra rappresentato e lo Sponsor (MINGORI SRL) legalmente rappresentata dal Dott. *****, come sopra indicato, relativamente all'allestimento e/o manutenzione dell'area verde della rotatoria, posta in Parma, fra: VIA MANTOVA – VIA PARIGI (COD. 420).

2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Con il presente contratto lo Sponsor si obbliga ad allestire/manutenere l'area verde della rotatoria oggetto del presente contratto, ivi compreso il costo relativo all'installazione dell'impianto di irrigazione e del contatore (qualora assenti) ed ai consumi da sostenere per l'irrigazione, mentre il Comune di

Parma concede al medesimo di collocare e mantenere fino a n. 4 cartelli informativi nelle predette aree per la durata di 3 anni rinnovabile su richiesta per una sola volta e per pari durata.

La struttura di sostegno dei manufatti di cui al comma precedente, così come la targa da apporre sul sostegno deve essere progettata, realizzata e collocata a cura e spese dello Sponsor, rispettando le indicazioni circa la forma, i materiali, le dimensioni e l'impostazione grafica contenute nell'Allegato D;

lo Sponsor può utilizzare i cartelli installati esclusivamente per pubblicizzare la propria immagine o i propri prodotti, mediante loghi, marchi, messaggi, o per comunicazioni di interesse generale.

Le informazioni pubblicizzate non possono riferirsi ad attività o situazioni in conflitto di interessi con l'attività pubblica del Comune di Parma, ovvero lesive della dignità istituzionale dell'Ente, né avere natura politica, sindacale e religiosa.

In tali casi verrà richiesto allo Sponsor la modifica dei contenuti dei messaggi non ritenuti compatibili o la loro sostituzione con altri, ritenuti dallo Sponsor di eguale efficacia; altresì non saranno ammessi, in alcun modo: loghi, marchi, messaggi, comunicazioni che facciano riferimento diretto o siano collegati alla produzione, distribuzione, di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, oppure afferiscano allo sfruttamento del lavoro minorile e contengano messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minacce.

Altresì, è fatto obbligo allo Sponsor mantenere una fascia, cosiddetta "di rispetto", di dimensioni pari a 2 m lungo il bordo esterno della rotatoria, privo di qualsiasi pianta; a tal riguardo, le piante verranno arretrate e avvicinate al gruppo centrale, onde consentire l'accesso all'interno della medesima per qualsiasi evenienza.

Le attività sopracitate dovranno essere eseguite da imprese specializzate nella gestione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e arredo urbano, aventi i requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia, nonché coperte da idonea polizza assicurativa valida per tutta la

durata della sponsorizzazione, debitamente accesa dallo “Sponsor”, il tutto per un controvalore economico pari ad € **5.105,00 (Cinquemilacentocinque/00), IVA di legge esclusa**, come da Relazione Tecnica che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente contratto, sotto la lettera A)

Il contratto ad oggetto, l’affidamento dei detti lavori, unitamente ad eventuali variazioni del medesimo, dovranno essere trasmessi al Comune, a cura della società specializzata in argomento.

Non saranno ammesse variazioni e/o innovazioni rispetto alla pattuizioni stabilite nel contratto, senza la preventiva approvazione del Comune di Parma.

Sarà onere dello Sponsor rimuovere i cartelli di promozione–immagine summenzionati, al termine del presente contratto e farsi carico delle spese afferenti alla formalizzazione del presente contratto di sponsorizzazione. Qualsiasi elemento arboreo, impiantistico e di arredo urbano inserito nell’area dallo “Sponsor” si intende acquisito al patrimonio comunale al momento della sua realizzazione e lo Sponsor non potrà pretendere alcun corrispettivo, rimborso e/o indennizzo per quanto realizzato.

3. TRACCIABILITA’

L’aggiudicatario del servizio, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha dichiarato e comunicato il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché generalità e codice fiscale dei delegati ad operare sul conto stesso. Il mancato adempimento degli obblighi di cui alla predetta Legge comporterà l’immediata risoluzione del contratto.

4. RESPONSABILITA’ A CARICO DELLO SPONSOR

Durante l’esecuzione delle attività di messa a dimora e di manutenzione, pur senza assunzione della custodia del terreno, lo “Sponsor” si assume per quanto di competenza la responsabilità sia civile, sia penale in caso di infortuni o danni provocati a persone e/o cose, direttamente ed esclusivamente causati dall’esecuzione delle attività per effetto di

negligenza o imperizia di quest'ultimo.

Il Comune, in sede di rilascio dell'autorizzazione, potrà chiedere allo Sponsor l'eventuale sottoscrizione di specifica polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto ed a copertura a garanzia dei danni causati a cose o persone del proprio personale durante l'esecuzione dei lavori e della manutenzione e dell'esecuzione del contratto stesso; in Polizza il Comune di Parma dovrà essere considerato terzo nei confronti dello Sponsor.

5. OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Lo Sponsee effettuerà la vigilanza ed il controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dallo "Sponsor". Qualora fossero riscontrati casi di negligenza, il Comune procederà ad una formale contestazione nei confronti dello "Sponsor" richiedendo le opportune spiegazioni e intimandogli l'obbligo ad adempiere.

L'A.C. potrà a suo insindacabile giudizio intervenire con lavori e/o opere ritenuti necessari presso l'area affidata, dandone comunicazione allo "Sponsor".

Lo Sponsee si impegna a:

- mettere a disposizione le aree oggetto dell'intervento di riqualificazione per la durata delle attività dello Sponsor;
- concordare con lo Sponsor, se richiesta, un'adeguata attività di comunicazione e divulgazione dell'iniziativa nelle occasioni istituzionali;
- verificare che la realizzazione dell'intervento sia effettivamente corrispondente alla proposta formulata, anche in relazione al suo controvalore economico; consentire allo Sponsor e ai soggetti partner del Progetto da quest'ultima indicati il ritorno pubblicitario previsto al successivo art. 6 per l'intera durata del contratto.

6. CARTELLI DI SPONSORIZZAZIONE

A fronte delle attività previste dal presente contratto per la durata contrattuale, l'Amministrazione concede un ritorno di immagine allo "Sponsor" e/o ai soggetti terzi dallo stesso indicati mediante la possibilità di

installare nell'area, per una durata pari al contratto di sponsorizzazione, un massimo di quattro cartelli informativi con fini illustrativi e pubblicitari del progetto, nonché di acquisire materiale fotografico dell'area e riprese video delle attività di riqualificazione, consentendo altresì allo Sponsor e a soggetti terzi dallo stesso indicati, libero accesso al terreno anche per l'organizzazione di eventi legati al progetto, come ad esempio inaugurazione dell'area, messa a dimora del primo albero, previa condivisione con l'Amministrazione comunale. L'impianto pubblicitario di cui sopra, pur autorizzato in deroga al Piano Generale degli impianti, dovrà essere conforme ai parametri indicati nel piano medesimo, non essere di pericolo per la sicurezza e conforme alle disposizioni del Codice della Strada.

7. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il rapporto di lavoro tra il personale dipendente dello Sponsor e l'impresa incaricata dallo "Sponsor" ad eseguire i lavori, dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere tra lo "Sponsor" e la impresa esecutrice.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà una durata di **3 (tre) anni** dalla data di approvazione della Determinazione dirigenziale di aggiudicazione, sopra citata, rinnovabile su richiesta dello Sponsor per una sola volta e per pari durata. Il diritto di accesso all'area delle rotatorie poste in Parma tra: VIA MANTOVA – VIA PARIGI (COD. 420) viene garantito da parte del Comune a partire dalla sottoscrizione del presente contratto; da tale momento lo "Sponsor" è autorizzato ad effettuare gli interventi sull'area verde oggetto del contratto. Le parti si danno atto che per l'intera durata del contratto, l'area resterà comunque nella disponibilità del Comune che ne mantiene il possesso e la custodia, fatta salvo per le attività in carico allo Sponsor.

9. CONDIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, c.2 e 1342 del C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare MINGORI SRL dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento comunale per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione approvato con Deliberazione di C.C. 48 del 22/07/2019 e modificato ed integrato con Deliberazione di C.C. n. 46 del 21/06/2021. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

10. CODICE DI COMPORTAMENTO

Lo Sponsor si obbliga, pena la risoluzione del contratto, ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento vigente per i Dipendenti del Comune di Parma, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 s.m.i., dovendo far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilando affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del Regolamento, verrà comminata una penale di importo compreso tra € 100,00 e € 500,00 per ogni violazione rilevata.

11. RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1452 e ss. del Codice Civile a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento con riserva altresì di risarcimento

dei danni, qualora venga accertata:

- violazione degli obblighi contrattuali di cui all'art. 2;
- inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- mancato inizio dell'attività decorsi 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di recedere dal contratto ex art. 1373 e 1671 C.C. anche successivamente all'inizio dell'esecuzione per ragioni di pubblico interesse e utilità.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di gravi e reiterate violazioni e gravi e reiterate inosservanze del Codice di Comportamento sopra menzionato.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

13. CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, potranno essere definite in via "bonaria". In caso contrario il Foro competente è quello di Parma.

14. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune, i seguenti documenti:

- Computo spese (Allegato A) ;

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto di sponsorizzazione per finalità ricomprese “nell’allestimento e/o manutenzione delle aree verdi, posta in Parma, fra: VIA MANTOVA – VIA PARIGI (COD. 420) da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l’istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l’istruttoria del presente contratto di sponsorizzazione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento.

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it.

Il responsabile della protezione dei dati personali di MINGORI SRL è disponibile scrivendo a: michele.mingori@mingorisrl.com

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR scrivendo a:

COMUNE DI PARMA a: urp@comune.parma.it

MINGORI SRL a: michele.mingori@mingorisrl.com

L’informativa estesa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione privacy del sito dell’Ente: <https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l’Ente ai seguenti recapiti: Ufficio protocollo di via Largo Torello de’ Strada 11/A, Numero di telefono 0521/40521.

16. SICUREZZA E RISERVATEZZA

Lo Sponsor ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Lo Sponsor è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Lo Sponsor può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Lo Sponsor potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello Sponsor stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Lo Sponsor non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

17. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte, bolli e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

18. NORME FINANZIARIE

L'installazione dei cartelli collocati nell'area verde di che trattasi, indicanti il nome del soggetto Sponsor e/o degli altri partner di Progetto e le altre forme di comunicazione che saranno adottate per pubblicizzare la collaborazione dello Sponsor e/o degli altri partner di Progetto con il Comune, non sono da ritenersi "iniziativa pubblicitaria" ma attività da considerarsi di pubblico interesse e di necessaria visibilità a favore dello Sponsor e/o degli altri partner di Progetto che si fa carico degli oneri derivanti dalla valorizzazione delle aree verdi con l'effetto che il canone dovuto può considerarsi compensato da tale prestazione.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili e fiscali si rimanda all'art. 17 del Regolamento comunale per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione approvato con Delibera di C.C. n. 48 del 22/07/2019, modificato ed integrato con atto di C.C. n. 46 del 21/06/2021.

19. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

La parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed impegnarsi a rispettare le Leggi Anticorruzione, il Piano anticorruzione comunale, il Codice Etico, il "Modello 231" e la "Linea Guida Anticorruzione" (tutti documenti

consultabili e stampabili sul sito internet del Comune di Parma). Il Comune e SIDEL SPA dichiarano inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegnano a mantenere efficacemente in atto, misure idonee ad assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione.

20. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Parma, lì

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il COMUNE DI PARMA

Per MINGORI SRL